
INCENDIO E FURTO

Modello: 04IF **Edizione:** 05/2016

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF03FUR **Edizione:** 01/2019

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza garantisce, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti alle cose assicurate (fabbricati e/o relativi contenuti) indicate in polizza causati dagli eventi assicurati espressamente indicati in polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio**, La Società indennizza:
 - I - i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
 - a) direttamente causati da:
 - incendio
 - fulmine
 - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
 - b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
 - II - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e/o dell'Assicurato e/o di Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

- ✓ **Furto** La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1. rottura, scasso;
 - 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a)1.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

- ✓ Per entrambe le sezioni sono operanti le garanzie (ciascuna opzionale) con pagamento di un premio aggiuntivo, specificate nell'allegato



Che cosa non è assicurato?

- Incendio** L'assicurazione non comprende:
- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
 - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
 - c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
 - d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
 - e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
- Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.
- * Altre esclusioni, relative anche al furto o specifiche per le singole garanzie opzionali, sono riportate nell'allegato



Ci sono limiti di copertura?

- ! La Compagnia di assicurazione, salvo il caso previsto dall'art 1914 C.C., per nessun titolo potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
- ! Se dalle stime fatte in conformità a quanto previsto in polizza relativamente alla determinazione del danno risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
- ! Le garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo sono prestate con le limitazioni (scoperti, franchigie e limiti di indennizzo) convenute riportate in polizza
- ! Relativamente alla sezione furto l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata a meno di 4mt dal suolo sia difesa da mezzi di chiusura aventi determinate caratteristiche.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre le cose assicurate presso l'ubicazione indicata in polizza e comunque nei limiti del territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono assolvere ad un serie di obblighi precisati nell'allegato. Ulteriori obblighi relativi a singole garanzie sono precisati nell'allegato. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno salvo il caso di durata inferiore del contratto, deve essere pagato al rilascio del contratto ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in rate. Puoi pagare il premio tramite assegni bancari, postali o circolari, ordine di bonifico, denaro contante, utilizzo del SDD, pagamento elettronico.

Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successive non dovessero essere pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale. Quando la polizza ha durata poliennale il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita fino a un massimo di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il contraente ha facoltà di recedere alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni da inviarsi mediante lettera raccomandata. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

Mediante lettera raccomandata di disdetta da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In assenza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata, il contratto si rinnova tacitamente.

Inoltre dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



INCENDIO E FURTO

Condizioni di Assicurazione

Modello: 04IF Edizione: 05/2016

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	pag.	3
NORME CHE REGOLANO:		
• l'assicurazione in generale	pag.	5
• l'assicurazione incendio	pag.	6
• l'assicurazione furto	pag.	7
NORME COMUNI A INCENDIO E FURTO	pag.	8
CONDIZIONI PARTICOLARI (valie solo se espressamente richiamate)	pag.	10
COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO	pag.	16

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Cassaforte: il contenitore realizzato appositamente per la custodia di valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione e scasso, e più precisamente:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a mm. 10;
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- peso non inferiore a Kg. 200.

La cassaforte a muro, fermo quanto previsto per battente e movimento di chiusura, deve essere dotata di corpo in acciaio dello spessore minimo di mm. 2 provvisto di ancoraggio tale che una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata senza la demolizione del muro stesso;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Esplosivi: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A;

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;

Fabbricato: l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico;

Fabbricato di classe prima: fabbricato con strutture portanti verticali, strutture portanti del tetto, solai, pareti esterne e copertura del tetto in cemento armato, laterizi, vetro-cemento. Nel fabbricato a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. È considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto. Nel fabbricato ad un solo piano la linea di gronda deve essere superiore a 4 metri dal suolo e/o da ripiani praticabili od accessibili dall'esterno; se inferiore, la copertura del tetto deve essere in cemento armato, senza aperture e/o lucernari oppure con aperture protette da vetro-cemento fisso;

Fabbricato di classe seconda: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento; solai e armatura del tetto comunque costruiti. Nel fabbricato ad un solo piano la linea di gronda deve essere superiore a 4 metri dal suolo e/o da ripiani praticabili od accessibili dall'esterno;

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;

Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui sottraendole a chi le detiene;

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi;

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Inferriata: manufatto in barre o tondi, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione.

L'inferriata deve essere ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; oppure fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti;

Infiammabili:

- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non considerati esplosivi con punto d'infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V;

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Primo Rischio Assoluto: forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 4.8 delle Norme Comuni a Incendio e Furto;

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui con violenza o minaccia alla persona che le detiene;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Scheda di Polizza: il documento, - Mod. 03/FUR - che riporta gli elementi essenziali dell'assicurazione, quali i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni del Contraente, il premio, i dati identificativi del rischio assicurato, le eventuali Condizioni Particolari e Aggiuntive, la sottoscrizione delle Parti.

Scoperto: la quota in percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni;

Serratura di sicurezza: dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti caratteristiche:

- a) chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- b) almeno 5 perni se si tratta di serratura a cilindro oppure almeno 5 lastrine se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno 3 dischi coassiali se si tratta di serratura a combinazione;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Società: Sara Assicurazioni Spa;

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature;

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;

Vetro antisfondamento: manufatto dotato di particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili; esso è costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da unico strato di materiale sintetico (poli-carbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Broker: si intende colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore del contratto, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate ed anche nel caso di sospensione delle garanzie, cessazione del rischio e/o annullamento del contratto.

1.3. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4. Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.5. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

1.7. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

1.8. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.10. Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	www.cacom.gov.it
2	ADR Center	www.adrcenter.com

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

2.1. Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza:

I - i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:

- a) direttamente causati da:
 - incendio
 - fulmine
 - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

II - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e/o dell'Assicurato e/o di Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

2.2. Esclusioni

I - Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, in viazione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti dolosi di Terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

II - L'assicurazione non comprende:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

III - Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

3.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 1. rottura, scasso;
 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a)1.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

3.2. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

3.3. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1.6.

3.4. Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

4. NORME COMUNI A INCENDIO E FURTO

4.1. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.2. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

4.3. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- se si tratta di reato, farne denuncia, entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; negli altri casi fare denuncia alla sola Società entro tre giorni;
- presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- ove siano distrutti o sottratti titoli di credito, farne denuncia anche ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto;
facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta

4.4. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
 - dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
 - occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate;
 - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
 - altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso;
- perde il diritto all'indennizzo.

4.5. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;

- fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.6. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.3;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.7;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 4.5, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A INCENDIO E FURTO

4.7. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

A) Per l'assicurazione incendio

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinario, attrezzatura ed arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno quest'ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore alla percentuale del valore del fabbricato stabilita in polizza, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione;

la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

B) Per l'assicurazione furto

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

4.8. Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

4.9. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

4.10. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

4.11. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli articoli 2.2 I, lettera d) e 3.2, lettere c) e d).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)

PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società indennizza le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza della somma precisata alla specifica partita di polizza.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 4.8 - Assicurazione parziale - delle Norme che regolano l'assicurazione.

2. Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati a macchine ed impianti elettrici al servizio del fabbricato, apparecchi e circuiti compresi, e ad apparecchi elettrodomestici anche audiovisivi per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- agli impianti e alle apparecchiature elettroniche;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- a lampade elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio assoluto e con le limitazioni precisate nella scheda di polizza.

3. Indennità aggiuntiva

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, ma fermo il disposto dell'art. 4.10, la Società in caso di sinistro corrisponderà un'indennità aggiuntiva per danni indiretti per un importo forfetario pari al 10% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza.

4. Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione del disposto dell'art. 4.8 - Assicurazione parziale - delle Norme che regolano l'assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

5. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

6. Atti dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - La Società non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)

8. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
9. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
10. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
11. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

La presente garanzia, ferme le condizioni soprarichiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde dei soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente clausola con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La presente estensione di garanzia è prestata con le limitazioni precisate nella scheda di polizza.

7. Vento e grandine

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- aste in fibro-cemento e/o manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

La presente estensione di garanzia è prestata con le limitazioni precisate nella scheda di polizza.

8. Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

La Società non indennizza:

1. i danni causati da umidità, stitilicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
2. le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
3. i danni da allagamento alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
4. i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

La presente estensione di garanzia è prestata con le limitazioni precisate nella scheda di polizza.

9. Ricerca e riparazione del guasto

In caso di sinistro indennizzabile in base alla garanzia acqua condotta, e a parziale deroga di quanto dalla medesima previsto, la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato.

La garanzia non è operante per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti posti nei pavimenti o nei soffitti.

La presente estensione di garanzia è prestata con le limitazioni precisate nella scheda di polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)

10. Urto veicoli

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

11. Onda sonora

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

12. Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione del medesimo, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo o colpa grave e le predette circostanze non riguardino caratteristiche essenziali e durevoli del rischio.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggiore rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

13. Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera d) delle Norme che regolano l'assicurazione e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

PER L'ASSICURAZIONE FURTO

14. Mezzi di chiusura dei locali (Tipo A)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm. quadrati.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

15. Mezzi di chiusura dei locali (Tipo B)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili pervia ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

16. Mezzi di chiusura insufficienti

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della medesima, che le cose assicurate siano ubicate in fabbricati elevati a più piani fuori terra o, se ad un piano, con linea di gronda ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, e più precisamente in locali, fra essi comunicanti, con pareti perimetrali e solai in calcestruzzo, cemento armato e laterizio, e con le aperture verso l'esterno protette da mezzi di chiusura anche insufficienti, come descritto nella Scheda di Polizza.

In caso di sinistro si conviene che:

- se l'insufficienza riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, la Società liquiderà il danno a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- se l'insufficienza riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempre che l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, la Società corrisponderà l'indennizzo con deduzione di uno scoperto del 20%.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)

17. Garanzie accessorie per uffici

L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le portevertrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- attraverso luci di serramenti, ove ammesse, e di inferrate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

L'assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata nei locali dell'ufficio assicurato.

18. Mezzi di chiusura insufficienti

L'assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:

- attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferrate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vertrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di euro 520,00, senza applicare né la regola proporzionale di cui all'art. 4.8 - Assicurazione parziale - delle Norme che regolano l'assicurazione né gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

19. Garanzie accessorie per autorimesse

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato nonché ai furti commessi:

- durante i periodi di chiusura diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vertrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa con presenza delle persone addette al servizio.

Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

Sono compresi nella garanzia anche i guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi dell'esercizio fino alla concorrenza di euro 520,00, senza applicare né la regola proporzionale di cui all'art. 4.8 - Assicurazione parziale - delle Norme che regolano l'assicurazione né gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto che si trovassero a bordo dei veicoli assicurati, nonché radio, registratori, mangianastri ed altre apparecchiature del genere, non stabilmente fissate alla carrozzeria del veicolo.

In caso di sinistro conseguente a furto commesso durante le ore di apertura dell'autorimessa con presenza delle persone addette al servizio, la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo sotto deduzione di uno scoperto del 20%.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 4.9 delle Norme che regolano l'assicurazione senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

20. Garanzie Portavalori

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, la garanzia è prestata - fino alla concorrenza della somma precisata alla specifica partita di polizza - contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia, mentre, al di fuori dei locali della ditta assicurata, detengono i valori stessi durante il loro trasporto all'ufficio postale, alle banche, al domicilio del Contraente o viceversa.

La garanzia è operante soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21 e a condizione che:

- il portavalori incaricato non abbia minorazioni fisiche che lo renda inadatto al servizio di portavalori, sia di età non inferiore a 18 anni né superiore ai 65 anni, e non sia altrimenti assicurato contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori;
- in contemporaneo servizio di portavalori non ci sia più di una persona;
- il portavalori sia accompagnato almeno da un dipendente del Contraente quando i valori trasportati superano l'importo di euro 37.000,00.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

La presente garanzia è prestata con le limitazioni precisate nella scheda di polizza.

21. Autoveicoli

Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio ed ogni altro oggetto che si trovassero a bordo degli autoveicoli, nonché i danni conseguenti ad errore di consegna dell'autoveicolo da parte del Contraente/Assicurato e dei suoi dipendenti.

22 - Veicoli all'aperto

L'assicurazione è operante anche per gli autoveicoli posti in esposizione all'esterno dei locali dell'esercizio assicurato nell'area recintata di pertinenza del medesimo, purché gli accessi siano protetti da cancello dotato di robusto lucchetto o di altro valido congegno di chiusura.

Il furto delle parti accessorie o di singole parti dei veicoli, commesso durante le ore di apertura dell'esercizio con presenza delle persone addette al servizio, sarà indennizzato solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

In caso di sinistro la Società, salvo quanto di diverso convenuto in polizza, corrisponderà l'indennizzo decurtato di uno scoperto del 20%, con il minimo di euro 1.030,00.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)

23 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà l'indennizzo decurtato di uno scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 4.9 Norme che regolano l'assicurazione, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

24 Veicoli posti sotto sequestro

L'indennizzo relativo ai sinistri che colpiscono automezzi posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria sarà corrisposto ai rispettivi aventi diritto solo dopo che gli stessi siano rientrati in possesso del proprio automezzo mediante rilascio del verbale di riconsegna da parte dell'Autorità Giudiziaria.

25 - Rapina

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno siano costrette a recarsi nei locali stessi.

26 - Guasti cagionati dai ladri

La Società indennizza, sino a concorrenza della somma assicurata con la specifica partita, i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

27 - Franchigia

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo decurtato dell'importo convenuto a tale titolo, che resterà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 4.9 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

28 - Scoperto

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo decurtato della quota in percentuale convenuta a tale titolo, quota che resterà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 4.9 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

29 - Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto".

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4.3, lettere a) ed e), delle Norme che regolano l'assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

30 - Modificazioni di rischio semplicemente dichiarative

Nei casi di modificazioni di rischio semplicemente dichiarative e che non comportino movimento di premio non si procederà all'emissione di appendice sottoscritta dalle Parti contraenti.

Delle anzidette modificazioni faranno fede agli effetti contrattuali le comunicazioni del Contraente effettuate a mezzo raccomandata o fax alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Tali modificazioni prenderanno effetto dalle ore 24 del giorno di inoltro delle relative comunicazioni, salvo che nelle stesse sia indicata una decorrenza posteriore.

PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO

31 - Adeguamento automatico (Indicizzazione)

Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% ovvero dopo avvenuti i primi quattro adeguamenti, è in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto della presente clausola, dandone comunicazione per lettera raccomandata all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza annuale;

in tal caso somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)

32 - Esclusione tacita proroga

A deroga dell'art. 1.7 delle Norme che regolano l'assicurazione, l'assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

33 - Macchinario in leasing

L'assicurazione non è operante per i beni strumentali dell'azienda, tenuti dal Contraente in locazione finanziaria, qualora già assicurati con specifica polizza.

34 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della SARA assicurazioni spa, all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le società coassicuratrici risulta dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall'"estratto unico", firmato dalla Società delegataria a nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Nel caso Lei subisca un danno, e dopo aver fatto tutto il possibile per diminuirne le conseguenze, al fine di agevolare e rendere più spedite le operazioni di liquidazione La invitiamo a:

- avvisare entro tre giorni l'Agenzia presso la quale ha stipulato la polizza o, se il danno è grave, direttamente la Sede della nostra Società come da lettera più avanti riprodotta;
- tenere a disposizione del perito designato dalla Società le tracce ed i residui del danno;
- predisporre un elenco dei beni danneggiati indicandone il valore approssimativo.

Qualora si tratti di un sinistro furto o rapina, in aggiunta a quanto precede, dovrà presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Polizia e fornire copia della medesima alla Società o al perito designato.

Si evidenziano, suddivise per garanzie, le principali norme cui Lei potrà fare riferimento in caso di sinistro:

assicurazione incendio Art. 4.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Art. 4.2 Ispezione delle cose assicurate

Art. 4.3 Obblighi in caso di sinistro

Art. 4.4 Esagerazione dolosa del danno

Art. 4.5 Procedura per la valutazione del danno

Art. 4.7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Art. 4.9 Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 4.11 Pagamento dell'indennizzo

assicurazione furto Art. 3.4 Recupero delle cose rubate

Art. 4.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Art. 4.2 Ispezione delle cose assicurate

Art. 4.3 Obblighi in caso di sinistro

Art. 4.4 Esagerazione dolosa del danno

Art. 4.5 Procedura per la valutazione del danno

Art. 4.7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Art. 4.9 Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 4.11 Pagamento dell'indennizzo

LETTERA TIPO PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Spettabile Società Sara Assicurazioni Spa

Agenzia di

Via n

C.A.P Città

Oggetto: denuncia di sinistro su polizza n.

Vi informo che il (data del fatto) *in* (luogo: comune, provincia, località) *è accaduto* (descrivere in modo particolareggiato il fatto e la circostanza in cui si è verificato) *implicando i seguenti danni* (descrivere il o i danni subiti).

Per ogni informazione utile alla definizione della pratica vogliate indirizzare la corrispondenza, o telefonare, presso:

(indirizzo e numero di telefono).

Con i migliori saluti

Mittente:

(Cognome e nome)

Via n

C.A.P Città

In fede (firma)